



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

R.D.M. 356/P/2013

SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932/676771 - Fax 0932/248826
e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Prot. nr.26/P

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da residenti della frazione balneare di contrada “Passo Marinaro” e di contrada “Branco Piccolo” che lamentano, a causa dell’aumento della densità abitativa soprattutto durante la stagione estiva, criticità sulla fluidità della circolazione e pericoli per l’incolumità pubblica dei pedoni;

CONSIDERATO che dopo i sopralluoghi effettuati da personale della Polizia Municipale è stato accertato, effettivamente, che le due strade comunali che collegano la S.P. 85 all’area demaniale (via Passo Marinaro e via Branco Piccolo) hanno dimensioni tali da non poter consentire, contestualmente, la sosta e il doppio senso di circolazione e risultano sprovviste di marciapiede per cui gli accessi alle abitazioni avvengono direttamente dalla carreggiata nella parte destinata al transito dei veicoli;

CONSIDERATO che per le motivazioni descritte in precedenza si ritiene di vietare di superare la velocità di 30 Km/h e la sosta “permanemente” sulle due arterie già citate e cioè sulla via Passo Marinaro e sulla via Branco Piccolo;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine della tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell’interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l’art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

in via Passo Marinaro e in via Branco Piccolo il divieto di superare la velocità di 30 Km/h e il divieto di sosta permanente (0-24) su ambo i lati delle due strade;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Il Comando della Polizia Municipale, di concerto con l’U.T.C., disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Ragusa, il 26 luglio 2013

*Il Dirigente del settore IX
Dott. Giuseppe Puglisi*

